

CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA
SULL'ELABORAZIONE COGNITIVA IN SISTEMI NATURALI E
ARTIFICIALI (ECONA)

Convenzione per l'istituzione di un "Centro Interuniversitario di Ricerca"

tra

L'Università di Roma "La Sapienza",
l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata",
la III^a Università degli Studi di Roma,
l'Università di Bologna,
l'Università di Cagliari,
l'Università di Catania,
l'Università Cattolica di Milano,
l'Università di Firenze,
la Libera Università Maria SS. Assunta (LUMSA),
l'Università di Milano,
l'Università di Parma,
l'Università di Siena.

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 91 del D.P.R. n. 382 del 11.7.1980 e del riferimenti in esso contenuti, si stipula e si conviene quanto segue:

- a) tra le Università sopra indicate, rappresentate dai Rettori che sottoscrivono la presente convenzione, è costituito il "Centro Interuniversitario di Ricerca sull'elaborazione cognitiva in sistemi naturali e artificiali" al fine di gestire quelle iniziative comuni riguardanti lo studio dei diversi processi cognitivi in tutti i tipi di sistemi, attraverso l'apporto congiunto offerto dalle discipline scientifiche pertinenti alle tematiche di ricerca del Centro.
- b) il Centro Interuniversitario di Ricerca sull'elaborazione cognitiva in sistemi naturali e artificiali è regolato dal seguenti articoli, da ritenersi nella loro interezza quale Statuto del Centro medesimo.

ART. 1

SCOPO DEL CENTRO

Il Centro si propone di:

- a) promuovere, eseguire e coordinare ricerche sull'elaborazione cognitiva in sistemi naturali e artificiali;
- b) favorire lo scambio di informazioni fra Istituti e Dipartimenti delle Università di Roma "La Sapienza, di Roma "Tor Vergata" e della III^a Università di Roma, anche nel quadro di una

collaborazione con altri Istituti o Dipartimenti Universitari, Centri di Ricerca di Enti pubblici, Enti Morali che operano nel settore, sia nell'ambito nazionale che internazionale;

c) stimolare le iniziative di divulgazione scientifica e di collaborazione interdisciplinare sia a livello nazionale che internazionale;

d) stimolare accordi di collaborazione internazionale con gruppi stranieri che si occupano di ricerche simili.

ART. 2

SEDE DEL CENTRO

Il Centro ha sede, ai soli fini amministrativi ed organizzativi, presso l'Università di Roma "La Sapienza". Le attività proprie del Centro saranno svolte presso le sedi delle Università contraenti articolandosi in base ai piani ed ai programmi elaborati dal Consiglio Scientifico di cui al successivo artt. 6 e 7. Per le proprie attività il Centro potrà avvalersi delle apparecchiature e del personale che Istituti e Dipartimenti delle Università convenzionate, compatibilmente con le loro esigenze, metteranno a disposizione per gli scopi del Centro.

ART. 3

ATTIVITA' DEL CENTRO

Il Centro persegue i propri scopi:

- a) curando la diffusione dell'informazione;
 - b) organizzando corsi, seminari e convegni;
 - c) promuovendo e coordinando le attività dei ricercatori;
 - d) proponendo specifici progetti di ricerca fondamentale, applicata e finalizzata;
 - e) promuovendo la formazione di ricercatori nel settore;
 - f) realizzando prestazioni di consulenza, contratti e convenzioni in conto terzi;
- nel rispetto di quanto stabilito dal primo comma dell'art. 91 del D.P.R. 382/80.

ART. 4

COLLABORAZIONI SPECIALISTICHE ESTERNE

Per lo svolgimento delle attività sopra elencate, il Centro potrà avvalersi di collaborazioni esterne secondo la normativa vigente in materia. Gli incarichi saranno conferiti e stipulati con le modalità previste dal Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza in vigore presso l'Università sede amministrativa del Centro.

E' prevista, ai fini del funzionamento del Centro e dello svolgimento delle sue attività di ricerca, la collaborazione di frequentatori, dottorandi e laureati esterni.

ART. 5

COMPOSIZIONE DEL CENTRO

I docenti ed i ricercatori delle Università convenzionate che svolgono ricerca nel campo dell'elaborazione cognitiva ed in campi affini, possono chiedere di entrare a far parte del Centro Interuniversitario di Ricerca sull'elaborazione cognitiva in sistemi naturali e artificiali inoltrando domanda al Direttore, che è tenuto a sottoporre la richiesta al Consiglio Scientifico. La domanda di affiliazione al Centro deve essere accompagnata dal parere favorevole espresso dall'Organo di appartenenza dei richiedenti. Dell'accoglimento di tali domande dovrà essere data tempestiva comunicazione ai Rettori delle Università di appartenenza dei richiedenti.

ART. 6

ORGANI DEL CENTRO

Organi del Centro sono:

- a) il Consiglio Scientifico
- b) il Direttore del Centro
- c) il Consiglio di Gestione

ART. 7

IL CONSIGLIO SCIENTIFICO

Il Consiglio Scientifico del Centro è composto, all'atto della sua costituzione, da tutti i proponenti il Centro medesimo e successivamente dai nuovi aderenti appartenenti alle Università convenzionate.

Il Consiglio Scientifico può cooptare con decisione unanime altri membri tra rilevanti personalità scientifiche nel campo dello studio dei processi di elaborazione cognitiva.

Alle riunioni del Consiglio Scientifico possono essere invitati a partecipare rappresentanti del C.U.N. e degli Enti interessati all'attività del Centro.

Il Consiglio dura in carica tre anni. Elegge nel proprio seno il Direttore e il Consiglio di Gestione.

Le adunanze sono valide se partecipano almeno la metà dei suoi componenti appartenenti alle Università convenzionate. Sono esclusi dal computo gli assenti giustificati.

Il Consiglio Scientifico fissa le linee generali dell'attività del Centro, assume tutte le delibere di carattere scientifico, elabora e trasmette annualmente agli organi competenti programmi e relazioni consultive sulla attività del Centro articolate per sede e anche per fonte di finanziamento. Assume ogni iniziativa atta a realizzare le finalità del Centro di cui all'art. 1 del presente atto e in particolare approva i bilanci preventivi e consuntivi, predispone il Regolamento interno del Centro e lo modifica su motivata proposta, con la maggioranza di 2/3 dei propri componenti appartenenti alle Università convenzionate.

Il Regolamento stesso sarà sottoposto a ratifica da parte degli Organi deliberanti delle Università consociate.

Il Consiglio Scientifico delibera su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Direttore.

Esprime la propria approvazione sulle richieste di nuove adesioni al Centro.

ART. 8

IL DIRETTORE

Il Direttore svolge le seguenti funzioni:

- a) rappresenta con mandato il Centro;
- b) convoca e presiede il Consiglio di Gestione ed il Consiglio Scientifico;
- c) sottopone al Consiglio Scientifico per l'esame e l'approvazione il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo;
- d) sovrintende al funzionamento generale del Centro ed esercita tutte le attribuzioni che comunque interessano il Centro.

Il Direttore è eletto dal Consiglio Scientifico del Centro tra i docenti ordinari, a tempo pieno, del Consiglio stesso e nominato dal Rettore della sede amministrativa; qualora la nomina riguardi un docente appartenente ad altra Università, questa potrà essere previa nulla osta del Rettore dell'Università di appartenenza del docente stesso. Dura in carica tre anni e può essere rieletto non più di due volte consecutive.

Il Direttore nomina un vice Direttore che lo coadiuvi nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisca in caso di sua assenza o impedimento. Il Vice Direttore è scelto tra i componenti del Consiglio di Gestione.

ART. 9

CONSIGLIO DI GESTIONE

Il Consiglio di Gestione rende esecutive le iniziative deliberate dal Consiglio Scientifico, discute e predispose i bilanci preventivi e consuntivi ed esamina ogni altro argomento che gli viene sottoposto dal Direttore.

Il Consiglio di Gestione è composto dal Direttore, che lo presiede, e da un membro per ogni Università convenzionata, eletto dal Consiglio Scientifico tra i docenti e ricercatori facenti parte del Consiglio Scientifico stesso.

Il Consiglio di Gestione si riunisce almeno tre volte l'anno su convocazione del Direttore. Il Direttore può inoltre convocarlo ogni volta che ciò sia necessario; è tenuto a convocarlo su richiesta di più di un terzo dei suoi componenti. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; sono esclusi dal computo dei componenti gli assenti giustificati.

ART. 10

FUNZIONAMENTO DEL CENTRO

La gestione del Centro è disciplinata dal Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza in vigore presso l'Università sede amministrativa del Centro.

I bilanci di previsione ed i conti consuntivi del Centro dovranno essere approvati dal Consiglio Scientifico rispettivamente entro il 30 novembre di ogni anno ed entro 90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio e dovranno essere inviati a tutti i Rettori delle Università convenzionate.

Il funzionamento scientifico del Centro sarà regolato da apposite norme interne che stabiliranno, tra l'altro, le modalità di formulazione dei programmi di collaborazione scientifica a partire dalle proposte di singoli o gruppi di appartenenti al Centro.

ART. 11

FINANZIAMENTI

Il Centro opera mediante finanziamenti provenienti:

- a) dalle Università convenzionate, compatibilmente con le rispettive disponibilità e regolamentazioni;
- b) dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica sulla quota in bilancio per la ricerca scientifica riservata a progetti di ricerca di interesse nazionale ai sensi ed agli effetti degli artt. 65 e 91 del D.P.R. 11.7.1980 n. 382 e su ogni capitolo di spesa riguardante le discipline di interesse;
- c) dal Consiglio Nazionale delle Ricerche;
- d) da Enti di ricerca o da Organi di carattere sovranazionale o comunitario mediante apposite convenzioni nazionali ed internazionali;
- e) da altri Enti pubblici o fondazioni operanti in settori di interesse del Centro;
- f) da contributi e convenzioni per il raggiungimento delle finalità del Centro;
- g) da contratti, prestazioni e convenzioni in conto terzi.

Le richieste e l'accettazione di ogni finanziamento dovranno essere approvate dal Consiglio Scientifico e firmate dal Direttore del Centro. L'amministrazione di tali finanziamenti sarà effettuata in conformità al Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza in vigore presso la sede amministrativa del Centro.

I contratti e le convenzioni previste dal presente articolo saranno stipulati in conformità a quanto stabilito nel citato Regolamento.

ART. 12

BENI MOBILI

I beni mobili, acquistati con fondi assegnati al Centro, sono inventariati presso la sede amministrativa del Centro e destinati alle singole Università contraenti presso le quali i beni sono posti in funzione o in affidamento con apposita delibera del Consiglio Scientifico.

Allo scioglimento del Centro i beni rimangono di proprietà dell'Università presso cui sono al momento installati.

ART. 13

Possono entrare a far parte del Centro altre Università dietro richiesta da formularsi al Direttore del Centro. Previa approvazione del Consiglio Scientifico, le nuove ammissioni saranno formalizzate mediante appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione.

ART. 14

NORME TRANSITORIE

Al momento dell'entrata in vigore della presente convenzione fanno parte del Centro i docenti e i ricercatori proponenti, specificati nell'allegato elenco, completo di un breve profilo scientifico degli stessi. Tale elenco sarà periodicamente aggiornato a cura del Direttore.

Sarà cura del Consiglio Scientifico, composto, ai sensi dell'art.7 del presente atto convenzionale, dai suddetti docenti, provvedere alla redazione del regolamento elettorale e delle norme di funzionamento interne del Centro.

Tutto quanto non espressamente previsto negli articoli precedenti sarà definito dal predetto regolamento, che dovrà essere emanato entro 60 giorni dalla data della stipula del presente atto.

ART. 15

DURATA E RECESSO

La presente convenzione entra in vigore alla data di stipulazione e ha la validità di cinque anni. Con delibera delle Università consociate sarà rinnovabile di cinque anni in cinque anni, previa presentazione di una relazione sui risultati dell'attività scientifica condotta, nonché del parere del Senato Accademico. Ciascuna Università consociata può esercitare l'azione di disdetta o recesso, da comunicarsi almeno sei mesi prima della scadenza con lettera raccomandata R.R. indirizzata al Direttore del Centro.

Al termine della convenzione il Direttore del Centro presenterà al Rettori delle Università contraenti una relazione sui risultati conseguiti.

ART. 16

ARBITRATO

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione della presente convenzione, la questione verrà definita da un collegio arbitrale composto ed operante al sensi dell'art. 806 e seguenti del C.P.C.

ART. 17

REGISTRAZIONE

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso di uso al sensi dell'art. 4-Tariffa Parte Seconda del D.P.R. n. 131/86.

ART.18

IMPOSTA DI BOLLO

La presente esente in modo assoluto dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 – tabella del D.P.R. n. 642/72.

Roma, 28 dicembre 1993

CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA
SULL'ELABORAZIONE COGNITIVA IN SISTEMI NATURALI E
ARTIFICIALI (ECONA)

Elenco dei proponenti:

| | |
|--|--|
| V. Cinanni V. De Pascalis C. Del Miglio F. S. Marucci L. Mecacci S. Nicole M. Olivetti Belardinelli E. Pessa L. Picone V. Ruggieri P. Scilligo R. Venturini | Dip. di Psicologia, Roma, "La Sapienza" |
| V. Cimagalli | Dip. di Ingegneria Elettronica, Roma, "La Sapienza" |
| R. Scozzafava | Dip. di Metodi e Modelli Matematici per le Scienze Applicate, Roma, "La Sapienza" |
| M. Giannini | Dip. di Ingegneria Nucleare e Conversioni di Energia, Roma, "La Sapienza" |
| E. Scandurra S. Macchi | Dip. di Architettura Tecnica e Tecnica Urbanistica, Roma, "La Sapienza" |
| L. Bullini | Dip. di Genetica e Biologia Molecolare, Roma, "La Sapienza" |
| B. Tirozzi | Dip. di Matematica, Roma, "La Sapienza" |
| P. Camiz | Dip. di Fisica, Roma, "La Sapienza" |
| M. T. Paziienza A. Pettorossi | Dip. di Ingegneria Elettronica, Roma, Tor Vergata |
| S. Fanelli M. Protasi | Dip. di Matematica, Roma, Tor Vergata |
| F. Bongiorno B. Rizzi | Dip. di Ingegneria, III Università di Roma |